



Comune di Riparbella

Provincia di PISA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULL'APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' ED
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026**

**SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
SOTTOSEZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DI
PERSONALE
DEL COMUNE DI RIPARBELLA (PI)**

VERBALE N. 12 / 2024

*L'Organo di Revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024 -2026. - Approvazione", in particolare la sezione **ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE "Capacità assunzionale – verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato"***

Visto

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto del calcolo della capacità assunzionale, che evidenzia che la media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto del FCDE, è pari a € 2.094.027,21;

Preso atto che il Comune di Riparbella rientra nei parametri di virtuosità di cui alla tabella 1 del D.M. 17.03.2020;



Comune di Riparbella

Provincia di PISA

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

VERIFICATO CHE

- il bilancio di previsione 2024/2026 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- La spesa del personale per l'esercizio previsionale 2024 rispetta i limiti del triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/2006;
- Dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso;

RICHIAMATI

- l'art. 36, comma 2 D. Lgs. 165/2001;
- il D.M. 17 marzo 2020;

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula *PARERE FAVOREVOLE* all'approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026" in particolare al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 e verifica delle eccedenze del Comune di Riparbella;

Nel contempo *RICHIAMA* l'Ente ad una maggior chiarezza espositiva dei conteggi dimostrativi delle capacità assunzionali, da esporre preferibilmente in maniera tabellare, in modo da permetterne una più facile ed immediata lettura.

Colle di Val d'Elsa, 07/11/2024

Il Revisori Unico dei Conti

Dott. Daniele CAPPELLINI